

(A 8)



10/10/40

F.T.O

8/8/41

21311, Repubblica
[Signature]

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Campobasso

DISCIPLINARE contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione in via precaria ed in sanatoria della derivazione d'acqua dal fiume Biferno chiesta dalla Ditta Società Anonima Impianti Elettrici Riuniti con istanza 4 agosto 1930-VIII incorporata ora nella Società Molisana per Imprese Elettriche - giusta atto 20.7.1932-X per Notar Tozzi Giuseppe, di Napoli, questa fusasi nella Società Elettrica Campania anonima con sede in Napoli.

Articolo 1°

QUANTITA' ED USO D'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal fiume Biferno in località Colle Sereno o Precettoressa, Comune di Petrella Tifernina potrà variare sino ad un massimo eguale e non superiore a mod. 90 (litri 9.000) risultando la quantità media pari a mod. 55,00 (litri secondo 5500), di cui mod. 23,00 di antico diritto.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di forza motrice.

Articolo 2°

SOCIETÀ ELETTRICA DELLA CAMPANIA

[Signature]
[Signature]

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Il dislivello costante del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione, tenuto conto dell'innalzamento di m.0,80 prodotto dalla diga, sarà di m.11,00

Articolo 3°

DISLIVELLO ~~DE~~ FORZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE

589,63
104,80
484,83

Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte e a valle dei meccanismi motori, sarà di m.8,

In conseguenza della forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a HP.586,67 di cui HP.144 in cifra tonda di antico diritto.

Articolo 4°

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua del fiume Biferno emergono dal progetto 1° maggio 1930-VIII (acquisito) al bollo) dell'Ing. Gaetano Ganassini, allegato alla domanda 4. agosto 1930-VIII.

Tali opere sono state in massima attuate in conformità al progetto stesso che fa pertanto parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte o accertate in sede di collaudo.

Articolo 5°



EDIFICIO REGOLATORE DELLA PORTATA

Affinchè la portata massima di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, dovranno essere regolate le tre luci d'afflusso nel canale di carico in maniera che per essere passino solo i moduli 90 massimi della concessione.

Articolo 6°

CANALE DI CARICO

Il canale di carico è della lunghezza di m. 230 e risulta costruito in conformità del progetto di cui all'articolo 4.

Al riguardo si avverte che dovranno in ogni tempo prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall'Amministrazione, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Articolo 7°

LUOGO E MODALITÀ DEL CANALE DI SCARICO

Il canale di scarico nel fiume Biferno risulta eseguito nella medesima località della derivazione e sempre in Comune di Petrella, secondo le modalità risultanti dal progetto allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno eventualmente

proposte o riconosciute ammissibili all'atto del collaudo.-

Articolo 8°

GARENZIE DA OSSERVARE

Saranno a carico della Ditta concessionaria tutte le opere necessarie, eseguite e da eseguire nonché il loro mantenimento, sia per attraversamenti di strada, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buono regime del Biferno in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca attualmente o al collaudo, quanto se venga accertato in seguito.

La Ditta stessa dovrà inoltre apporre precisi capisaldi all'opera di presa, alla vasca di carico ed allo scarico.

Al fine poi di accertare la quantità di acqua derivata e utilizzata il concessionario è tenuto ad impiantare a sue spese, nei modi e nei siti che verranno indicati dagli uffici competenti, opportuni istrumenti registratari creando le condizioni necessarie ed atte ad assicurare il loro regolare funzionamento ed a rendere possibile il provvisorio controllo in caso di guasto agli istrumenti.

Sono infine a carico della Ditta anche la manutenzione e l'esercizio degli apparecchi nonché il



prelievo e l'invio delle letture e delle registrazioni degli apparecchi stessi, agli Uffici competenti.

Articolo 9°

T E R M I N I

Sotto pena di decadenza la Ditta concessionaria dovrà:

a) - presentare all'Ufficio del Genio Civile di Campobasso il progetto esecutivo delle opere inerenti la regolazione della portata della derivazione, nonché delle ulteriori eventuali variazioni ancora ad essa apportate, entro tre mesi dalla data della notificazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile dell'avvenuta emissione e registrazione alla Corte dei Conti del decreto di concessione;

b) - condurre a termine i lavori entro mesi otto dalla data di notifica di cui alla lettera a);

Ultimati i lavori la Ditta concessionaria dovrà darne immediatamente avviso all'Ufficio del Genio Civile.

Articolo 10°

C O L L A U D O

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà convalidare il mantenimento in esercizio del-

SOCIETÀ ELETTRICA DELLA CAMPANIA

Valerio
Amintore Caporaso

la derivazione, del che dovrà esser fatto cenno nel relativo certificato. Ove però l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione & e stabilire altresì se in pendenza della loro esecuzione, possa o meno mantenersi in atto la derivazione.

Articolo 11°

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 60 successivi e continui decorrenti dal 1° febbraio 917.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, regolazione e di derivazione, principali e accessorie, incanali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerenti alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo eguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momen



te dell'ammissione in possesso, estraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esse ricavabile.

Nel caso di mancate accorde la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale da tre membri, nominati uno dal Ministero dei Lavori Pubblici, l'altro dall'interessato, ed il terzo di accordo tra le parti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà, ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza nei casi di normale cessazione della concessione. Nei casi di rinuncia e dedenzia la facoltà stessa è esercitabile senza che occorre alcun preavviso.

Restano inoltre richiamati gli obblighi di cui ai Comuni prime ed ultime dell'articolo 26 del Testo Unico di Leggi II dicembre 1933-XII n. 1775.

Articolo 12°

C A N O N E

Oltre i canoni arretrati di cui al successivo articolo 13, la ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 1° febbraio 1941-XIX l'anno canone di £. 7.040,00 in ragione di £. 12,00 per cavallo nominale e di cui £. 5.312,00 afferenti

Valerio

SOCIETÀ ELETTRICA DELLA CAMPANIA

Amministratore delegato

la maggiore potenza di HP. 442,67 che si concede in via di sanatoria e £. 1.728,00 afferenti la potenza di HP. 144,00 di antico uso oggette di riconoscimen- te, anche se non possa e non voglia fare uso in tut- te e in parte della concessione, salve al diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. di legge 11 dicembre 1933-XII n. 1775 salvo l'applicazione per quanto si attiene al cano- ne afferente alla potenza riconosciuta in HP. 144, delle norme del Decreto del Ministero delle Finan- ze in data 10 maggio 1934-XII n. 26490 ove ne ri- corrano le condizioni .

Il canone sulla maggiore potenza concessa pe- trà però essere modificato con effetto dalla data del 1° febbraio 1930 di attuazione dell'ultima va- riazione (come è chiarito, al successivo articolo 13) in relazione alle eventuali variazioni della poten- za motrice sia risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamento da effettuarsi all'atto del col- laudo.

Al riguardo e per un periodo di anni, atto dal decreto di concessione, l'Ufficio del Genio Civile di Campobasso avrà la facoltà di procedere a siste- matiche misurazioni di portata, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti, e

ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo 17 del citato Regolamento 14 agosto 1920 numero 1285 . Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed istallando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti e a permettergli e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione. Essendo l'impianto già in atto il canone si applica dalla data di entrata in funzione di esso, ossia dal 1.2.1923, computandone gli arretrati al successivo art.13 in relazione alla potenza nominale prodotta a seguito delle successive variazioni apportate nell'impianto stesse.

Articolo 13°

PAGAMENTO DI CANONI ARRETRATI E DEPOSITO PER CAUZIONE E SPESE DI SORVEGLIANZA

Salvo l'obbligo della Ditta concessionaria del pagamento di canoni arretrati in ragione di £.12,00 a cavallo nominale sulla potenza di HP. 144 afferenti al riconoscimento per antico uso, a partire dal 1° luglio 1924 fino al 31 gennaio 1941-XIX, all'atto della firma del presente disciplinare la Ditta stessa ha dimostrato, con la produzione delle regolari

quietanze, di aver effettuato:

a)-il pagamento della somma dovuta per canoni arretrati a partire dal 1° febbraio 1923-II al 30 giugno 1924-II corrispondente a £. 1.130,50 per anni

emesso:
31 dicembre 1923

1 e mesi cinque, calcolato nella misura di £. 3,00 per cavallo nominale, sulla maggiore potenza prodotta di HP. 266 oltre quella del riconoscimento; dal

emesso:
1° gennaio 1924

1° luglio 1924-II al 31 gennaio 1930-VIII ossia per anni 5 e mesi sette sulla stessa maggiore potenza,

la somma di £. 17.822,00 in ragione di £. 12,00 per cavallo; e dal 1° febbraio 1930-VIII al 31 gennaio

1941 XIX ossia per anni 11 £. 58.432,45 in ragione di £. 12,00 a cavallo sulla nuova maggiore potenza di HP. 442,67 complessivamente di £. 77.384,95

b)-il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di £. 2.656,02 pari a mezza annualità del canone di cui al precedente art. 12 afferente alla maggiore potenza connessa, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi, che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;

c)-il versamento presso la Sezione di Tesoreria di Campobasso a disposizione dell'Ufficio del Genio Civile di Campobasso della somma di £. 1.000,00 per

5312,04 x 11
5312,04
5312,04
58432,44

113
17.822
58.432
77.384
la somma
di
£. 77.384,95
per
cavalli
e
mezzi
cavalli
per
un
totale
di
£. 77.384,95
per
un
totale
di
£. 77.384,95
per
un
totale
di
£. 77.384,95

le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione.

d)-il versamento presso la stessa Sezione di Tesoreria della somma di L. 132,80 pari ad un quarantesimo del canone annuo fissato al precedente art.12 sulla maggiore potenza a termine del 2° comma dell'articolo 7 del T.U. 11.12.1933-XII n. 1775.

Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe ecc.

Articolo 14°

RISERVA DI ENERGIA IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI

Ai Comuni rivieraschi di Petrella Tifernina e Lucito nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP. 30, da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni quattro dalla data del Decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo tra Ditta concessionaria e Comune il termine entro cui questi do

vranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza d'accordo il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo da essi dovuto sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta comprese le quote per interessi e per ammortamenti, saranno determinati dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed in tal caso il termine entro cui i Comuni dovranno avere effettivamente utilizzato l'energia ad essi riservato decorrerà dalla data della comunicazione delle decisioni del Ministero dei LL.PP./

Articolo 15°
SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI.

E DELLA PROVINCIA

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle Finanze il quantitativo di energia trasportata, oltre il raggio di 15 chilometri dal territorio dei Comuni di Petrella e Lucito, compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori il territorio della Provincia di Campobasso per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 53 del T.U. di Leggi

11 dicembre 1933-XII n. 1775 e dell'art.42 del Regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920 n.1285 circa il sovracanone che, a decorrere dalla data di inizio del trasporto potrà essere imposto a favore degli enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Articolo 16°

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col D.R. 11 dicembre 1933-XII n.1775 e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 17

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Campobasso.

Articolo 18

CLAUSOLA DI PRECARIETA'

Michele Macchiarola fu Vincenzo *Foto*
Cefaratti Antonio di Antonio test.

Io sottoscritto Primo Ingegnere di Sezione Cav.

Uff. Dott. Ing. Valerio Emilio fu Nicolangelo, nella espressa qualità di funzionario a ciò delegato dichiaro che il Sig. Ing. Antonio Montefusco di Domenico - Condirettore Generale e Sg. Ing. Luigi Masoni fu Michel e - Ingegnere Capo della Società, maggiorenni, da me personalmente conosciuti, hanno firmato nella qualità il primo di Condirettore Generale, l'altro di Ingegnere Capo della Società Elettrica Campania, con sede in Napoli, in fine, nel margine di ogni foglio il sopraesteso disciplinare, in presenza mia e dei testimoni Sig. Cav. Macchiarola Michele fu Vincenzo e Cav. Cefaratti Antonio di Antonio, aventi i requisiti dalla legge prescritti.

Campobasso, 10 dicembre 1940 - XIX

IL PRIMO INGEGNERE DI SEZIONE AIL'UOPO DELEGATO

Emilio Valerio fu Nicolangelo

Approvato con nota

verbale 18.8.1941 XIX F. 4326 - art. 11.

Allegato al Repertorio
Cefaratti

Registre

8-9-1941 Ann. XIX

238 Vol. 114 fol. 45

Lesaito Lino Ouenilacinqcentosetanta et 1/2.

L. 2570.40
R. 0.15
2570.55

51 documents, dist. Regi.



Amu 1/2